

25 Settembre 2024

***PIAO: Sottosezione rischi
corruttivi e trasparenza***

Relatore – Dr. Christian De Feo

ASMEL

ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI

CONTATTI

WWW.ASMEL.EU

800165654 INT.3

WEBINAR@ASMEL.EU

IL P.I.A.O.

Il D.p.r. n. 81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, ha approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021.

Con questo Dpr il legislatore ha previsto una diversa articolazione del PIAO, rapportandolo al numero dei dipendenti dell'ente, minore o maggiore a 50.

Negli Enti con più di 50 dipendenti il PIAO è completo, per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti è prevista l'adozione del piano in modalità semplificata.

IL P.I.A.O. - Tempistiche

Dall'anno 2022 il Piano Integrato di attività e organizzazione ha il compito di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Per l'anno 2024 il PIAO doveva essere adottato **entro il 31 gennaio 2024** dalle Amministrazioni centrali, **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione**, oppure **entro il 15 aprile** con riferimento alla data di differimento del termine di approvazione del bilancio (15 marzo 2024) **dagli Enti Locali**.

IL P.I.A.O. - Pubblicazione

il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022, un Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato “Portale PIAO”, raggiungibile all’indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, che consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini. Le Amministrazioni tenute all’adozione del Piano, devono trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO. Il PIAO va inoltre pubblicato nei siti istituzionali degli Enti in ***Amministrazione Trasparente/sotto-sezione 1° livello Disposizioni Generali/sotto sezione di 2° livello Atti generali-Documenti di programmazione.***

IL P.I.A.O. - Durata e obiettivi

Il PIAO ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, definendo:

- a) **gli obiettivi programmatici e strategici della performance** secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) **la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo**, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

IL P.I.A.O. - Obiettivi

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle **progressioni di carriera del personale**, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione al fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera d), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

IL P.I.A.O. - Obiettivi

- d) **gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;**
- e) **l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;**
- f) **le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.**

Gli strumenti di contrasto alla Corruzione

1. Adozione, in ogni ente, del **PIAO** con particolare riguardo alla Sezione Rischi corruttivi;
2. Adempimenti in materia di **trasparenza**;
3. Adozione **codici di comportamento** (nazionale e aziendale);
4. Criteri e modalità di **rotazione del personale**;
5. Obbligo di **astensione in caso di conflitto di interesse**;
6. Disciplina specifica in materia di svolgimento di **incarichi d'ufficio, attività e incarichi extra-istituzionali**
7. Disciplina specifica in materia di **conferimento di incarichi dirigenziali** in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
8. **Incompatibilità** specifiche per posizioni dirigenziali.

Gli strumenti di contrasto alla Corruzione

9. Disciplina specifica in materia di formazione di **commissioni**, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
10. Disciplina specifica in materia di **attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**;
11. Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua **segnalazioni di illecito** (c.d. whistleblower);
12. Attività di **formazione** in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Gli attori dell'anti corruzione

- Gli organi di indirizzo politico-amministrativo Consiglio e Giunta;
- i Responsabili di E.Q. per condividere gli obiettivi della sottosezione **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**. La loro collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta la sottosezione di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.
- i dipendenti che devono partecipare attivamente al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché alle definizioni delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. A tal proposito si ricorda il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nella sottosezione **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito ed è oggetto di sanzione disciplinare.
- gli stakeholders - consultazione mediante raccolta via web o nel corso di incontri. Gli esiti della consultazione devono essere pubblicati sul sito internet e all'interno della sottosezione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**) hanno avuto importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siano tali misure inserite nel PIAO, siano esse collocate nei PTPCT.

Obiettivo principale del legislatore è, infatti, di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle amministrazioni. Il PIAO è, altresì, misura che concorre all'adeguamento degli apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR.

La sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**

La sottosezione “**Rischi corruttivi e trasparenza**”, di fatto **sostituisce il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** ed è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della Legge n. 190/2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione **PNA 2023-2025** e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della **Legge n. 190/2012** e dei **Decreti Legislativi n. 33/2023** e **n. 97/2016** e s.m.i.

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Per la corretta impostazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si richiama quanto già indicato dall'Autorità negli “**Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022**” e nel **PNA 2022-2024**, al quale si aggiunge il **PNA 2023-2025**, dove si modifica soprattutto la parte riguardante i contratti pubblici. Per la stesura del PIAO, si ribadisce quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto 30 giugno 2022 n. 132 ovvero che lo stesso deve essere predisposto esclusivamente in **formato digitale e pubblicato sul sito in DPF** per cui :

- è preferibile ricorrere ad una previa organizzazione logico schematica del documento e rispettarla nella sua compilazione, al fine di rendere lo stesso di immediata comprensione e di facile lettura e ricerca;
- si raccomanda l'utilizzo di un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo, che devono essere messi in condizione di comprendere, applicare e rispettare senza dubbi e difficoltà;
- compilazione di un documento snello, in cui sono presenti link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo;

Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.

Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico .

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).

Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.

Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.

Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative utili a garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

La sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**

Le corrette valutazioni e analisi del contesto interno si basano, non soltanto sui dati generali, ma anche sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi. L'operazione collegata è definita **Mappatura dei Processi** che, come previsto nel PNA, assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. **L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi costituirà il requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.** Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi (es. attività strumentali dell'ente).

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

La valutazione del rischio si articola **in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché **un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito.** E' fondamentale in questa fase il **coinvolgimento della struttura organizzativa** in quanto i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

In ogni caso, è opportuno che il **RPCT**, nell'esercizio del suo ruolo, mantenga un **atteggiamento attivo**, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, **il registro (o catalogo)** dei rischi. Similmente tutti i soggetti, evidenziati nelle prossime slide, devono contribuire attivamente, in quanto **l'adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT.**

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Analisi - Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'**oggetto di analisi**, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo. Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal **processo**. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Rappresentando il livello minimo di analisi, esso è ammissibile per amministrazioni di **dimensione organizzativa ridotta** o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità.

L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT (Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza).

In ogni caso il PTPCT deve programmare iniziative e azioni per migliorare gradualmente nel tempo il dettaglio dell'analisi. E' auspicabile che le amministrazioni affinino nel tempo le loro metodologie, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività).

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Selezione delle tecniche e delle fonti informative - Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Le tecniche utilizzabili per l'individuazione degli eventi corruttivi sono costituite da:

- ✓ *risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;*
- ✓ *incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;*
- ✓ *le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) laddove presenti;*
- ✓ *le eventuali segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP);*
- ✓ *il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione.*

Ogni amministrazione, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, stabilirà le tecniche da utilizzare per identificare i rischi.

Le tecniche impiegate devono essere indicate nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza.

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare in forma chiara e comprensibile nell'allegato alla SRCT.

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di

- ***evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati***
- ***porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.***

La mappatura del rischio deve essere integrata con i sistemi di gestione già o in parte presenti (***controlli di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management***), secondo il principio guida della “***integrazione***”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

In particolare, il processo è un concetto organizzativo:

✓ **più flessibile**, in quanto il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera **esogena** (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema.

A titolo esemplificativo, un processo relativo al rilascio di determinate autorizzazioni potrebbe essere definito in maniera più **sintetica** (**attività 1: ricezione domanda; attività 2: verifica dei requisiti; attività 3: rilascio della autorizzazione**) oppure in maniera più **analitica** (l'attività di ricezione della domanda può essere sminuzzata in una serie di attività più dettagliate quali la **verifica della completezza e delle firme del modulo di richiesta, la protocollazione, il rilascio di ricevuta all'utente richiedente, ecc.**);

La sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

- ✓ **più gestibile**, in quanto può favorire la riduzione della numerosità degli oggetti di analisi, aggregando più procedimenti in un unico processo. Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio soprattutto per le amministrazioni che devono gestire una elevata quantità di procedimenti amministrativi;
- ✓ **più completo**, in quanto se, da un lato, non tutta l'attività amministrativa è procedimentalizzata, dall'altro, i processi possono abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione;
- ✓ **più concreto**, *in quanto descrive il “chi”, il “come” e il “quando” dell'effettivo svolgimento dell'attività e non “come dovrebbe essere fatta per norma”.*

METODOLOGIA PROPOSTA DAL PNA PER ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- ✓ ***manca nza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;***
- ✓ ***manca nza di trasparenza;***
- ✓ ***eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;***
- ✓ ***esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;***
- ✓ ***scarsa responsabilizzazione interna;***
- ✓ ***inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;***
- ✓ ***inadeguata diffusione della cultura della legalità;***
- ✓ ***mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.***

Esempi di indicatori di stima del livello del rischio da utilizzare nel processo valutativo tenendo conto delle specificità dell'ente

livello di interesse “esterno”: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
opacità del processo decisionale	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
grado di attuazione delle misure di trattamento	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tipologie di misure generali e specifiche

controllo	attengono all'area di verifica riguardo il rispetto di determinate prescrizioni normative
trasparenza	riguardano il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa
definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	azioni che consentono di guidare e orientare i dipendenti alla costruzione di solide protezioni comportamentali per esempio il codice di comportamento
regolamentazione	sono le misure che prevedono l'adozione di specifici atti normativi, per esempio i regolamenti
semplificazione	azioni che consentono ai cittadini la semplificazione nei rapporti con l'ente pubblico
formazione	comprendono le attività formative del personale rivolte all'aggiornamento delle competenze e delle tematiche dell'etica e della legalità
sensibilizzazione e partecipazione	azioni finalizzate alla estensione della partecipazione e alla condivisione, laddove possibile, delle scelte da adottare
rotazione	azioni che attengono alle procedure o all'assegnazione di compiti mediante la rotazione
segnalazione e protezione	azioni mirate alla possibilità di segnalare illeciti fruendo di concrete misure di tutela
disciplina del conflitto di interessi	è l'insieme delle attività finalizzate al monitoraggio dei rapporti tra i dipendenti e i destinatari dell'azione amministrativa

Misure di prevenzione e collegamenti

Misure di prevenzione e collegamenti

Sezione
Rischi
corruttivi e
trasparenza

QUADRO NORMATIVO
Ruoli e responsabilità (RPCT, dirigenti, Nucleo)
Metodologia per l'adozione del PTPCT e forme di consultazione
Aree a rischio corruzione e misure di prevenzione
Misure di trasparenza
Coordinamento ciclo performance
Piano di comunicazione e formazione
Flussi informativi e whistleblowing
Sistema disciplinare
Monitoraggio e aggiornamento

**Codice
di
comportamento**

**Piano
della
performance**

Indicatori di monitoraggio

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano esemplifichino i processi
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

Il monitoraggio costante del PIAO

In questa sezione, con esclusione delle amministrazioni fino a 50 dipendenti, dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le *rilevazioni di soddisfazione degli utenti*, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Il monitoraggio delle sottosezioni “*Valore pubblico*” e “*Performance*”, avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*”, secondo le indicazioni di ANAC.

In relazione alla Sezione “*Organizzazione e capitale umano*” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione.

Il monitoraggio costante del PIAO

Il rafforzamento del monitoraggio per le amministrazioni/enti di minori dimensioni, che normalmente effettuano la programmazione anticorruzione e trasparenza una sola volta ogni tre anni, è particolarmente utile perché:

- ✓ attraverso il monitoraggio possono venire in rilievo fatti penali, intercettati rischi emergenti, identificati processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, così da modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto ed eventualmente promuovendone di nuovi;
- ✓ gli esiti del monitoraggio sono utili per la definizione della programmazione per il triennio successivo
- ✓ il responsabile della sezione anticorruzione e trasparenza può trarre dal monitoraggio delle misure anticorruptive e dell'intera sezione, elementi utili per capire se sia necessario intervenire anche in altre sezioni.

Il monitoraggio costante del PIAO

Quanto all'ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:

✓ *tutte le amministrazioni/enti che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali svolgono un monitoraggio trimestrale sui processi che coinvolgono la gestione di tali fondi;*

✓ *Per quanto riguarda la corretta attuazione delle misure di trasparenza, sempre in una logica di semplificazione, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione. Tale campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013;*

✓ *con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.*

Il monitoraggio per il numero dei dipendenti degli enti

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15

Cadenza temporale

è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30

Cadenza temporale

il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30 %, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 31 a 49

Cadenza temporale

il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da oltre i 50

Cadenza temporale

il monitoraggio viene svolto 3 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non debba essere inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Il comma 7 dell'art. 6 della legge 113/2021 dispone che in caso di mancata adozione del **PIAO** trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e **l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati**. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente.

In caso di ritardo nell'adozione del PIAO o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

b) salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Il ruolo del RPCT

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PIAO e del monitoraggio. Ciò non deve comportare la deresponsabilizzazione degli altri attori per cui nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza bisogna specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio in modo da segnalare all'OIV/NIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il ruolo del RPCT

La figura del **RPCT**, è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della citata normativa.

Il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di responsabile della trasparenza (**RPCT**). Il decreto ha previsto che l'organo di indirizzo assicuri al **RPCT poteri e funzioni idonei** a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo anche le **eventuali modifiche organizzative** a ciò necessarie. Infatti i **RPCT** possono avvalersi delle **strutture di vigilanza ed *audit* interno**, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (*audit*) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

Il ruolo del RPCT

- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. Laddove le strutture di vigilanza e di *audit* interno non siano presenti a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre ragioni organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in considerazione la possibilità di istituirle, eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio guida sulle collaborazioni.

È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.

Rapporto RPCT e RPD

L'ANAC è dell'avviso che, per quanto possibile, la figura del **Responsabile della protezione dati (RPD)** non debba coincidere con il **RPCT**. La **sovrapposizione**, infatti, dei due ruoli rischia di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali

Le funzioni del RPCT

Ulteriori funzioni del RPCT:

- ✓ **l'obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione**, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- ✓ **l'obbligo di segnalare** all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ✓ **l'obbligo di indicare** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).
- ✓ **NOVITA': l'obbligo di pubblicare** entro il 15 gennaio 2025 l'eventuale documento con elenco inadempienze in materia di trasparenza, redatto a seguito dell'attività di monitoraggio dall'OIV al 30.11.2024.

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT (Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza), sono resi noti dal RPCT in una relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 1, co. 14, l. 190/2012).

Le funzioni del RPCT - Trasparenza

Altra funzione principale del RPCT è l'assunzione di responsabilità in materia di trasparenza.

Nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza deve essere predisposta un'apposita sezione dedicata alla trasparenza. Il RPCT deve svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando al Nucleo/OIV eventuali inadempimenti rilevati.

Altra competenza del RPCT è di assicurare l'accesso civico. Con riguardo all'accesso civico "semplice", istituto attivabile per richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è normativamente prevista (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013), il RPCT è destinatario delle istanze ed è tenuto a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Le funzioni del RPCT - Trasparenza

Il RPCT ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di disciplina, al vertice politico e al Nucleo i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013).

Con riferimento all'**accesso civico generalizzato** (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), il RPCT è il soggetto cui il legislatore ha affidato il ruolo di ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta.

La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento al **wistleblowing** Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis. Si rammenta infatti che la richiamata disposizione prevede l'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Responsabilità del RPCT

Controllo ANAC sul suo operato

Il RPCT, in relazione al **wistleblowig**, in merito alle “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” è soggetto all’applicazione di sanzioni da parte dell’ANAC qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Si rammenta che l’art. 1, co. 13, della legge 190/2012 prevede che la sanzione disciplinare a carico del RPCT «**non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi**». Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria consentendo al RPCT di provare « di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano» (art. 1, co. 14, l. 190 del 2012).

Nota del Presidente ANAC del 01.06.2024 sugli obblighi di pubblicazione

Sulla base degli esiti di monitoraggio (*trasparenza al 30.11.2024*), così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, comma 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Responsabilità del RPCT

Controllo ANAC sul suo operato

Il RPCT è tenuto a:

- 1) segnalare all'organo di indirizzo e ai Nuclei di valutazione/OIV, tutte le “disfunzioni” che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- 2) indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con riguardo alle **responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza**, l'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tali responsabilità non si attivano qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il ruolo dei Nuclei di valutazione/OIV in riferimento alla prevenzione della corruzione

I Nuclei di valutazione/OIV e le strutture con funzioni assimilabili:

- possono ***partecipare al processo di gestione del rischio***, del PNA (Piano nazionale anticorruzione), offrendo nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- svolgono ***compiti propri connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa*** (art 44 Dlgs n 33 2013);
- esprimono ***il parere obbligatorio*** sulla bozza del ***codice di comportamento*** adottato da ciascuna amministrazione (art 54 comma 5 Dlgs n 165 2001);
- favoriscono l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Le funzioni ispettive dell'ANAC

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ANAC

Normativa di riferimento: Regolamento n. 329/2017

L'Anac esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza

Finalità: individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione e controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione (immediatamente precettivi), nonché di dare adeguato sostegno all'adeguamento alla disciplina sulla trasparenza.

Attivata - d'ufficio - su segnalazione (fondata e specifica, altrimenti viene archiviata)

Comunicazione di avvio del procedimento: effettuata dal responsabile del procedimento. **Termine:** 60 giorni che decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

Come avviene l'attività istruttoria? Chi può partecipare?

- I soggetti cui è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;
- Altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlativi all'oggetto del procedimento che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'avvio del procedimento

Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti che indicano:

- a) Fatti e circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti
- b) Termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento (da 10 a 30 giorni)

Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni.

Conclusione del procedimento

- ❖ Presa d'atto
- ❖ Raccomandazione non vincolante
- ❖ Segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare
- ❖ Ordine

Gli atti conclusivi del procedimento sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata, nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.